REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Venezia

SEZIONE QUARTA

R.G.

La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE QUARTA, in persona dei magistrati:

Marco Campagnolo	Presidente
Giovanna Sanfratello	Consigliere
Adele Savastano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile

tra

( ), con l'avv. MIGLIACCIO LUIGI

e

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE (80014130928),

CONCLUSIONI:

PER PARTE APPELLANTE riconoscere lo status di avente diritto a protezione sussidiaria o, in via gradata, la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, co. 6, t.u.i. (regime normativo ante d.l. 113/2018), con ogni altro provvedimento relativo al governo delle spese del giudizio di legittimità e del presente di riassunzione.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ordinanza 11.11.2020 la Corte Suprema ha cassato con rinvio la sentenza resa dalla Corte d'appello di Venezia, la quale aveva rigettato la richiesta di protezione internazionale avanzata dall'appellante cittadino del Bangladesh.

L'appellante aveva contestato la decisione del tribunale che ha escluso l'esistenza di una situazione personale avente specifica rilevanza al fine di ottenere la protezione richiesta; non è stata data alcuna importanza alla situazione politica, economica, sociale del paese di provenienza; infine è stata negata la protezione umanitaria.

L'oggetto del rinvio è il seguente: indicare la fonte per escludere che nel paese di provenienza vi sia una situazione che giustifica la protezione sussidiaria; accertare se ricorrono gravi motivi di carattere umanitario.

La causa è stata riassunta con atto notificato al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, mediante invio di messaggio p.e.c. dalla casella luigimigliaccio@avvocatinapoli. legalmail.it, iscritta nel Reginde, all'indirizzo p.e.c. ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal Reginde.

Osserva la Corte: la qualifica di rifugiato politico, secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, richiede quale requisito determinante un fondato timore di essere perseguitato per l'appartenenza a un'etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero per le proprie tendenze o stili di vita; la situazione socio-politica o normativa del paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del

richiedente, il quale rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica (Cass. ord. 10177/2011); la protezione sussidiaria, indispensabile per evitare un danno grave alla persona, esiste nelle seguenti ipotesi: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine (non di transito); minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (art. 14 D. Lvo n. 251/2007); la protezione umanitaria – ovvero il permesso regolato dall'art. 32, 3° comma D. Lvo n. 25/2008 - presuppone "gravi motivi di carattere umanitario"; in tal caso, la misura è "...correlata a un predeterminato arco di tempo, e spetta quando le gravi ragioni di protezione accertate, e aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporalmente limitate (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno l'esigenza di protezione)" (Cass. 24544/2011).

Nessuna previsione normativa assume come presupposto di tutela le ragioni economiche e sociali, come pure situazioni di criminalità comune, che pertanto non sono idonee a fondare la concessione del permesso per ragioni umanitarie (Cass. 23757/2019).

Inoltre, l'interessato deve fornire elementi, anche in via presuntiva ma con un sufficiente grado di verisimiglianza, circa il concreto pericolo cui andrebbe incontro con il rimpatrio, precisando l'effettività e l'attualità di esso; in assenza di prova deve quantomeno dimostrare di essere credibile,

così assolvendo all'onere di prova in misura attenuata, senza applicazione rigida del principio dispositivo, bensì beneficiando di un obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertare i fatti rilevanti per il giudizio

Nel merito, ritiene la Corte che la vicenda del richiedente e le ragioni del suo allontanamento dal paese di origine e ostative al rimpatrio siano inquadrabili in fattispecie di protezione internazionale.

L'appellante infatti nell'audizione del 28.1.2016 davanti alla commissione amministrativa ha dichiarato di avere abbandonato il proprio paese, perché è stato coinvolto in una lite a sfondo politico, essendo stato minacciato e percosso da esponenti del partito di governo

A verbale del 9.6.2017 davanti al tribunale di Venezia l'esponente ha confermato l'aggressione fisica subita, che dunque va recepita secondo la esposizione del ricorso, nel senso che la persona ha dovuto sottrarsi a intimidazioni e violenze di natura politica, per aver preso le parti del suo datore di lavoro, vicino al partito BNP, nel corso di una lite con esponenti di che, pertanto, lo identificavano quale simpatizzante dell'opposizione.

Va altresì rilevato il livello di integrazione raggiunto, poiché l'appellante ha un lavoro stabile nel settore tessile (vd. le buste paga prodotte relative all'anno 2021), ed è presente in Italia da alcuni anni e presumibilmente non ha più stretti legami familiari nel Paese di provenienza: sicché lo sradicamento dal territorio italiano per fare rientro in Bangladesh lo porrebbe in una condizione di concreta vulnerabilità.

D'altro canto, dalla ECOI «European Country of Origin Information Network» relativa al BANGLADESH aggiornata all'anno 2020

risulta che nel paese di origine vi è una situazione generale priva di un effettivo controllo delle autorità. Vi si segnala infatti che i giornalisti sono sempre più perseguitati per aver denunciato la corruzione e criticato le politiche COVID-19 del governo; il Digital Security Act (DSA) 2018 è stato ampiamente applicato per limitare la libertà di espressione; non solo ma la polizia e le altre forze dell'ordine hanno continuato a effettuare esecuzioni extragiudiziali.

Si ravvisano dunque i presupposti per la protezione sussidiaria.

Considerati la natura, lo svolgimento e l'esito della lite, sussistono giusti motivi per compensare le spese.

La motivazione della sentenza è sintetica e non analitica, essendo redatta ai sensi dell'art. 9-octies D.L. 83/2015, conv. in l. 132/2015 pubbl. G.U. n. 192 del 20.8.2015 - "*Gli atti di parte e i provvedimenti depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*".

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. accerta lo status di avente diritto a protezione sussidiaria;
2. compensa integralmente le spese.

Venezia, 22.9.2021.

Il Presidente

Marco Campagnolo